



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **283** del **29 novembre 2019**

**OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE, ESENZIONI E SCADENZE ANNO 2020**

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 13:00, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Pres
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Ass
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GARGANI FABIO	Assessore	Pres
LAZZERETTI EMILIANO	Assessore	Pres
RUSSONIELLO VALENTINA	Assessore	Ass

Presenti: 4

Assenti: 2

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore: GARGANI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 507/93, capo II, artt. da 38 a 57, recante la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, predisposto e approvato, in conformità del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, dal Consiglio comunale con deliberazione n. 44 in data 22.4.1994 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art 23 bis del citato regolamento, ove è previsto che *“in sede di approvazione delle tariffe possono essere previste particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni per il raggiungimento delle seguenti finalità a favore del territorio:*
 - *sviluppo economico,*
 - *promozione turistica,*
 - *valorizzazione del centro storico,*
 - *tutela architettonica di beni storici o di particolare pregio”;*

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (*“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le tariffe TOSAP definite per l'anno 2019 dalla Giunta comunale con le seguenti deliberazioni:

- n. 255 del 30 novembre 2018 ad oggetto *“Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - approvazione tariffe, esenzioni e scadenze anno 2019”* con cui è stato definito il quadro tariffario, immutato rispetto agli anni precedenti, confermando le agevolazioni già introdotte negli anni precedenti, ed introducendo per l'anno 2019 specifiche esenzioni collegate ai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli;
- n. 39 del 6 marzo 2019 ad oggetto *“Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – integrazione a delibera Giunta comunale n. 255 del 30 novembre 2018”* approvazione tariffe, esenzioni e scadenze anno 2019”, con cui è stata introdotta, ad integrazione del precedente atto, l'agevolazione per la valorizzazione del Centro Storico di Ponte a Cappiano,

RICORDATO in particolare che con le suddette deliberazioni sono state stabilite, nell'ambito delle previsioni di cui al citato art 23 bis del regolamento TOSAP, le seguenti:

- a) Esenzione TOSAP per le occupazione di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all'esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);
- b) Esenzione TOSAP per le attività di commercio su aree pubbliche (con esplicita esclusione dall'esenzione delle occupazioni effettuate in occasione della Fiera Annuale) e, comunque, di commercializzazione di prodotti in mercatini dell'ingegno e delle opere creative, di vendita diretta dei prodotti agricoli;
- c) Esenzione TOSAP per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per lavori di manutenzione agli edifici;

Le esenzioni di cui ai punti a), b) e c) operano limitatamente:

- al centro storico alto, così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, escluse le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Via Landini Marchiani, Viale Buozzi, Piazza della Ferruzza, Via Bonaparte, via Sottovalle,

Piazza La Vergine;

- alle seguenti strade e piazze: Via Montanelli, Piazza Montanelli, Corso Matteotti, Via Trieste e Largo Trieste.
- d) Esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al Palio delle Contrade promosse dalla “*Associazione Palio delle Contrade*” e/o dalle Associazioni rappresentative delle singole contrade;
- e) Esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al territorio delle frazioni e di Ponte a Cappiano promosse da associazioni che beneficeranno del patrocinio da parte della Giunta Comunale;
- f) Esenzione TOSAP, per le occupazione di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all'esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors), limitatamente al Centro Storico di Ponte a Cappiano, come delimitato dal regolamento Urbanistico, riportato nell'estratto cartografico allegato;

VALUTATO confermare, per l'anno 2020, le tariffe ed esenzioni sopra richiamate vigenti per l'anno 2019, ritenute idonee e necessarie a garantire gli equilibri di bilancio ed il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi a favore della comunità locale;

DATO ATTO della conclusione dei lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli e della conseguente non sussistenza motivazionale per un eventuale prolungamento delle esenzioni introdotte eccezionalmente nel 2019 in relazione al disagio che gli esercizi commerciali e artigianali avrebbero subito a causa dei lavori;

VISTO il D.Lgs. 507/1993, art. 50, comma 5 bis, il quale prescrive che gli importi di tassa superiore ad € 258,22 (ex 500.000 lire), “*possono essere corrisposti in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo*”;

RITENUTO, in relazione ai tempi tecnici necessari alla emissione degli avvisi di pagamento TOSAP, anno 2020, stabilire i termini dei versamenti rateali di importo superiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) in analogia alle scadenze definite per l'anno 2019 (1 aprile, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, di cui si riporta il testo per le parti qui di interesse:

1. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

(...)

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”, la quale nel precisare le finalità del citato intervento normativo, specifica che “la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa in commento, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

L’attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di pubblicità costitutiva delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet in questione – che viene eseguita dal Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in avanti, per brevità, anche MEF) in esito alla trasmissione degli atti da parte dell’ente locale – rappresenta, dunque, un passaggio fondamentale nell’ambito del percorso di realizzazione di una banca dati completa delle deliberazioni recanti la disciplina dei tributi in questione. Tale banca dati consente ai contribuenti, ai sostituti d’imposta, ai centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari, da un lato, di disporre di un unico punto di accesso al complesso delle informazioni necessarie per l’applicazione di ogni singolo tributo in ciascun comune, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni comunali e, dall’altro, di individuare con certezza le aliquote o le tariffe e le norme regolamentari sulla cui base deve essere calcolato l’importo dovuto per un determinato anno. Restano, infatti, inapplicabili gli atti che, ancorché approvati dall’ente locale e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.

Al riguardo, giova peraltro precisare che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale in discorso, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento. A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano

effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo, è altresì necessario – in applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – che l'atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.”

RICHIAMATO il parere del Collegio dei revisori;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “*Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane*” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “*Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane*” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa, di **confermare per l'anno 2020 le tariffe vigenti nell'anno precedente, invariate dal 2001**, per Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, così come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **confermare per l'anno 2020 le esenzioni vigenti nell'anno precedente**, così come modificate dall'anno 2016, di seguito riportate:
 - a) Esenzione TOSAP per le occupazione di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all'esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);
 - b) Esenzione TOSAP per le attività di commercio su aree pubbliche (con esplicita esclusione dall'esenzione delle occupazioni effettuate in occasione della Fiera Annuale) e, comunque, di commercializzazione di prodotti in mercatini dell'ingegno e delle opere creative, di vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - c) Esenzione TOSAP per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per lavori di manutenzione agli edifici;

Le esenzioni di cui ai punti a), b) e c) operano limitatamente:

- al centro storico alto, così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, escluse le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Via Landini Marchiani, Viale Buozzi, Piazza della Ferruzza, Via Bonaparte, via Sottovalle, Piazza La Vergine;
- alle seguenti strade e piazze: Via Montanelli, Piazza Montanelli, Corso Matteotti, Via Trieste e Largo Trieste.

- d) Esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al Palio delle Contrade promosse dalla “Associazione Palio delle Contrade” e/o dalle Associazioni rappresentative delle singole contrade;
 - e) Esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al territorio delle frazioni e di Ponte a Cappiano promosse da associazioni che beneficeranno del patrocinio da parte della Giunta Comunale;
 - f) Esenzione TOSAP, per le occupazione di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all'esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors), limitatamente al Centro Storico di Ponte a Cappiano, come delimitato dal regolamento Urbanistico, riportato nell'estratto cartografico allegato;
3. di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione, di seguito riepilogati:
 - allegato 1 – tariffe 2020
 - allegato 2 – planimetria identificativa del centro storico di Ponte a Cappiano
 4. di allegare il parere del Collegio dei revisori che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 5. di stabilire, in relazione ai tempi tecnici necessari alla emissione degli avvisi di pagamento TOSAP, anno 2020, i termini dei versamenti rateali di importo superiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) alle seguenti scadenze: 31 marzo, 1 giugno, 31 luglio e 31 ottobre;
 6. di trasmettere, con la massima urgenza, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi delle nuove disposizione normative, riportate in premessa, di cui all'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58, e della Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019,
 7. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
 8. di ricordare che la presente deliberazione:
 - acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con *effetto* dal 1 gennaio 2020 in quanto approvata nei termini dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ed trasmessa dall'Ente mediante inserimento nel Portale, come indicato al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre successivo;
 9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A e B);

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.

ALLEGATO 1

TARIFFE

OCCUPAZIONE PERMANENTE

	PRIMA	<i>categorie</i> SECONDA	TERZA	
1. con chioschi, cabine, casotti, edicole, esposizione merci all'esterno dei negozi con banchi di vendita di qualsiasi tipo per anno solare, al mq	€ 33,05	28,09	23,13	
2. passi carrabili in genere per anno solare, al mq	€ 16,52	14,04	11,56	
passi carrabili a filo strada per anno solare, al mq	€ 16,52	14,04	11,56	
passi carrabili non utilizzati per anno solare, al mq	€ 3,30	2,80	2,31	
passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti per anno solare, al mq	€ 9,91	8,42	6,94	
3. con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate per anno solare, al mq	€ 33,05	28,09	23,13	
4. con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico per anno solare, al mq	€ 9,91	8,42	6,94	
5. di spazio sovrastante e sottostante il suolo per anno solare, al mq	€ 11,00	9,39	7,69	
6. Le occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse per utenza	€ 0,64			
	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITR.	FRAZ. PERIF.	
7. apparecchi automatici in genere per la distribuzione dei tabacchi, ecc. per anno solare, al mq	€ 15,49	11,36	7,74	
	CENTRO ABITATO	ZONA LIMITR.	FRAZ. PERIF.	
8. per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo per anno solare, al mq	€ 58,87	35,63	15,49	FRAZIONE 7,74

La tassa si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico ove, per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

	PRIMA	categorie SECONDA	TERZA
1. con tavoli e sedie, vasi di piante, banchi di vendita di qualsiasi tipo e altre occupazioni: tassa giornaliera al mq.....	€ 3,09	2,63	2,16
Rapportata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,20	0,17	0,14
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,20	0,17	0,14
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,020	0,018	0,015
In occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: tassa giornaliera al mq.....	€ 4,64	3,95	3,25
Rapportata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,30	0,26	0,21
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,30	0,26	0,21
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,030	0,023	0,021
PER I VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI:			
a) nei giorni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: tassa giornaliera al mq	€ 2,32	1,97	1,62
Rapportata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,15	0,13	0,10
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,15	0,13	0,10
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,015	0,012	0,010

	PRIMA	categorie SECONDA	TERZA
b) nei restanti giorni dell'anno, tassa giornaliera al mq.....	€ 1,54	1,31	1,08
Rappontata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,10	0,08	0,07
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,10	0,08	0,07
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,010	0,009	0,008

INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

c) in tutti i giorni dell'anno, tassa giornaliera al mq.....	€ 0,61	0,52	0,43
Rappontata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,041	0,036	0,029
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,041	0,036	0,029
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,004	0,003	0,002

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente.

2. Per le occupazioni con tende e simili, tassa giornaliera al mq.....	€ 0,92	0,79	0,65
Rappontate a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,06	0,05	0,043
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,06	0,05	0,043
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,006	0,005	0,004

Ove le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso <i>privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune:</i> Tassa giornaliera al mq.....	€ 3,09	2,63	2,16
Rappontata a fasce orarie:			
- dalle 7 alle 14, all'ora.....	€ 0,20	0,17	0,14
- dalle 14 alle 21, all'ora.....	€ 0,20	0,17	0,14
- dalle 21 alle 7, all'ora.....	€ 0,020	0,018	0,015

4. Occupazione su spazi soprastanti e sottostanti il suolo: Tassa giornaliera al mq.....	€ 1,03	0,87	0,72
Rappontata a ora.....	€ 0,042	0,036	0,029

Le occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i seguenti criteri:

a) Fino a un chilometro lineare:			
- di durata non superiore a 30 giorni			
tassa giornaliera.....	€ 15,49	13,16	10,84
Rappontata a ora.....	€ 0,64	0,54	0,45
- di durata superiore a 30 giorni:			
- non superiore a 90 gg.....	€ 20,14	17,12	14,09
- superiore a 90 fino a 180 gg.....	€ 23,24	19,75	16,26
- superiore a 180 giorni.....	€ 30,98	26,33	21,69

	PRIMA	<i>categorie</i> SECONDA	TERZA
b) Superiore al chilometro lineare:			
- di durata non superiore a 30 giorni			
tassa giornaliera.....	€ 23,24	19,75	16,26
rapportata a ora.....	€ 0,96	0,82	0,67
- di durata superiore a 30 giorni:			
- non superiore a 90 gg.....	€ 30,21	25,68	21,14
- superiore a 90 fino a 180 gg.....	€ 34,86	29,63	24,40
- superiore a 180 giorni.....	€ 46,48	39,50	32,53
 5. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.			
Tassa giornaliera al mq.....	€ 1,54	1,31	1,08
Rapportata a ora.....	€ 0,06	0,05	0,044
 6. Occupazioni realizzate in occasione di Manifestazioni politiche, culturali o sportive.			
Tassa giornaliera al mq.....	€ 0,61	0,52	0,43
Rapportata a ora.....	€ 0,025	0,021	0,018

LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE, LA RISCOSSIONE AVVIENE MEDIANTE CONVENZIONE CON TARIFFA RIDOTTA DEL 50 PER CENTO.

PER LE OCCUPAZIONI DI DURATA NON INFERIORE A 15 GIORNI LE TARIFFE SONO RIDOTTE DEL 50 PER CENTO.


PER LE OCCUPAZIONI CHE, DI FATTO, SI PROTRAGGONO PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHE' UGUALE O SUPERIORE ALL' ANNO, SI APPLICA LA TARIFFA DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CARATTERE ORDINARIO, AUMENTATA DEL 20 PER CENTO.



Regolamento urbanistico - Comune di Fucecchio

Scala 1 : 2.000

1.642.719



4.845.244

4.844.870

1.642.356

EPSG:3003